

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio elettorale, 17 febbraio 2006, prot. n. 3089/1.3.16

Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati alle elezioni.

In relazione al quesito da Voi posto con nota prot. n. 1661 del 7 febbraio u.s., si espone quanto segue.

La fonte normativa in materia di autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale è l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, ai sensi del quale:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e successive modificazioni, ... *omissis* ... e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ... *omissis*...”.

Dal tenore letterale della norma, si evince che il Sindaco può autorizzare, ai sensi della predetta norma, i propri dipendenti all'autenticazione delle sottoscrizioni; nel silenzio della legge, si ritiene che spetti alla discrezionalità del Sindaco, nel rispetto dei più generali principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, assegnare l'incarico dell'autenticazione delle sottoscrizioni a dipendenti che siano in grado di espletare correttamente tali funzioni.

A tal fine, si rileva che dovrebbero assurgere a corretti parametri di riferimento sia il contratto collettivo applicabile - che deve riconoscere alla categoria di inquadramento la titolarità dell'esercizio di funzioni aventi anche rilevanza esterna all'ente - , sia quanto previsto nel regolamento comunale dell'organizzazione dei servizi e degli uffici ¹.

Non risultano sussistere dei limiti di sorta nell'attribuzione di detto incarico: la fonte normativa che prevedeva che l'addetto all'autenticazione delle sottoscrizioni possedesse un livello o qualifica minimi (d.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130, “Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art.3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive” ²), risulta essere stata abrogata (cfr. articolo 13 del d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, recante “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127”).

Si evidenzia, altresì, che sulla base di quanto precisato nel Contratto Collettivo regionale di lavoro, personale del comparto unico – area enti locali – biennio economico 2000-2001, parte normativa quadriennio 1998-2001, con particolare riferimento alla determinazione dei profili professionali e delle relative categorie dell'area della polizia locale (cfr. pagg. 30 e 31 del suindicato contratto) non sembra evincersi il divieto di conferire l'incarico dell'autenticazione delle sottoscrizioni ad un agente di polizia municipale ³.

In relazione al contenuto dell'autorizzazione medesima (con o senza limitazioni relative all'orario di lavoro), si ritiene che anche tali scelte rientrino nella discrezionalità del Sindaco, ricordando che in base ad alcune indicazioni fornite tanto dal Ministero dell'Interno quanto dalla Prefettura ⁴ risulta che la raccolta delle autenticazioni, se effettuata al di fuori dell'orario d'ufficio e della propria sede d'appartenenza, debba avvenire senza oneri per il Comune.

¹ Parere Servizio elettorale, 13 gennaio 2006, prot. n. 602/1.5.3, in “Guida alle elezioni amministrative”.

² Si riporta di seguito parte del testo dell'articolo 3 del d.P.R. 130/1994: “Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto. I dipendenti competenti a ricevere la documentazione possono appartenere a qualsiasi livello o qualifica superiore alla quinta. È obbligo di ciascuna unità organizzativa individuare e rendere noti al pubblico il nominativo e la qualifica dei dipendenti suddetti”.

³ Le attività dei lavoratori appartenenti alla categoria in questione risultano caratterizzate, tra le altre, da: contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi, media complessità dei problemi da affrontare, relazioni esterne anche di tipo diretto.

⁴ Si segnala, oltre alla circolare prefettizia da Voi indicata, anche la Circolare Ministero dell'Interno, 3 maggio 1993, n. 78, in “Guida alle elezioni amministrative”.

Resta, invece, fuor di dubbio che l'autorizzazione, se concessa, non possa essere limitata a determinate liste o gruppi: i pubblici ufficiali autenticanti, infatti, devono adottare ogni misura idonea ad assicurare la piena parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione⁵.

Infine si rileva che non è necessario che il dipendente incaricato formalizzi la propria disponibilità; un tanto si desume, in base al principio *ubi lex voluit, dixit*, dal fatto che l'articolo 14 della legge 53/1990 richiede esplicitamente la preventiva comunicazione della disponibilità con esclusivo riferimento ai consiglieri comunali e provinciali.

Ciò nonostante, ovviamente, nulla impedisce che il Sindaco prenda accordi col dipendente incaricato, al fine di verificare previamente la sua disponibilità ed evitando, così, possibili disguidi di ordine pratico – organizzativo.

⁵.Circolare della Prefettura di Roma, 9 febbraio 2005, n. 4, in "Guida alle elezioni amministrative".